

I giudici: «Casarini istigò alla protesta ma non alla violenza»

I giudici spiegano perché hanno assolto Luca Casarini, il leader dei disobbedienti, a giudizio per resistenza, concorso morale nelle lesioni riportate da alcuni poliziotti durante gli scontri di Tebio, nel maggio del 2000, e Giovanni Lunghi, il manifestante dei "centri sociali" accusato di avere colpito con un bastone una poliziotta.

Il 15 maggio scorso i magistrati presieduti da Andrea Beconi avevano emesso la sentenza e la motivazione del giudice estensore Marco Panicucci è stata depositata nei giorni scorsi. Per quanto riguarda Lunghi il tribunale dice che non c'è alcuna prova che dimostri come l'imputato fosse il soggetto travisato con un casco che aveva colpito la poliziotta. Inoltre, durante tutta la manifestazione era vestito in modo diverso e non è stato visto da alcuno compiere azioni violen-



Alla sbarra insieme ad un altro manifestante per l'aggressione di una poliziotta davanti ai cancelli della Fiera

te. Per Casarini la posizione è più complessa perché attiene al suo ruolo «dirigenziale» della manifestazione.

Intanto, scrive il giudice Panicucci, «nessuna condotta violenta è ascrivibile all'imputato... Le foto lo ritraggono vestito normalmente, non travisato». E ancora: «Casarini disse ai poliziotti che "loro dovevano entrare e che "gli agenti dovevano togliersi di mezzo" e iniziò ad alta voce un conto alla rovescia a partire da sessanta secondi; in realtà non arrivò alla fine perché gli agenti avanzarono e ci fu il primo contatto». Secondo i

magistrati, dunque, Luca Casarini «pur avendo avuto un ruolo di direzione del gruppo e pur avendo portato avanti una protesta politica caratterizzata da toni aspri e decisi non può essere, solo per questo, chiamato a rispondere di condotte compiute imprevedibilmente da singole persone operanti, perlopiù, in zone del corteo lontane da dove egli si trovava». E per quanto riguarda il delicatissimo punto dell'istigazione che l'accusa ha sostenuto in aula Panicucci annota che Casarini «si è trovato alla testa di un gruppo protagonista di una manife-

stazione politica, regolarmente autorizzata, volta a portare una critica, aspra e pubblicamente visibile, non solo a un convegno, ma a un sistema di relazioni economiche e sociali; quindi il suo ruolo era quello di dirigere, incitare e indirizzare il suo gruppo nell'ambito della protesta stessa: in un certo senso proprio quello di istigare». Il tribunale, poi, ritiene che non vi sia alcuna prova circa una coscienza e volontà di Casarini dirette in senso illecito e rileva come egli «sia sempre stato lontano dalle persone che hanno provocato i disordini durante il corteo e che non era neppure tanto vicino agli autori dei fatti specifici oggetto del procedimento né a coloro che hanno lanciato biglie e petardi, ferendo tre agenti, e neppure alla persona travisata che ha ferito la poliziotta».